



COMUNE DI SINOPOLI

(CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA)

Delibera C.S.
n. 60
del 15.09.2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA ASSUNTA CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto **PIANO ANNUALE DI CONFERIMENTO DI INCARICHI DI RICERCA, STUDIO E CONSULENZA – PRESA D'ATTO DELLA NON NECESSITÀ DELLA RELATIVA PREDISPOSIZIONE E SOTTOPOSIZIONE AL CONSIGLIO.**

L'anno **Duemilaventi**, il giorno **quindici** del mese di **settembre** alle ore **16:17**, nella residenza comunale, in apposita sala, si è riunita la Commissione Straordinaria, nelle persone dei Commissari, di seguito indicati:

N.	Cognome e Nome		Presenti	Assenti
01	Dott. DE LUCIA SAMUELE	Viceprefetto	SI	
02	Dott.ssa CALIO' ALFONSA	Viceprefetto	SI	
03	Dott. RAIMONDO SERGIO	Funzionario Amministrativo	SI	

Partecipa alla seduta la Dott.ssa Neri Assunta Maria, Segretario comunale, anche con funzioni di verbalizzante, ai sensi dell'art. 97, comma 4 lett. a);

VISTO il Decreto del Prefetto di Reggio Calabria n. 3200/2019/Segr. Sic. in data 01 Agosto 2019, con il quale, a seguito della riunione del Consiglio dei Ministri in data 31.07.2019 è stato deliberato lo scioglimento del Consiglio Comunale di Sinopoli, ed incaricata una Commissione Straordinaria, per la provvisoria amministrazione dell'Ente, con i poteri spettanti al Sindaco, al Consiglio Comunale ed alla Giunta comunale;

VISTO il D.M. 28 luglio 1995 n. 523 avente ad oggetto "Regolamento recante modalità di organizzazione e funzionamento delle commissioni straordinarie per la provvisoria gestione degli enti locali";

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

PREMESSO che:

- il Decreto del Ministero dell'Interno che differisce il termine di deliberazione del bilancio di previsione (per l'esercizio 2020, il D.M. 13.12.2019 che differisce il termine al 31.03.2020), senza necessità di ulteriori deliberazioni (art. 151 e art 163 c.3 D.Lgs. n. 267/2000) e con il decreto del Ministro dell'Interno del 28 febbraio 2020 (GU n. 50 del 28 febbraio 2020) ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020;
- l'art. 107 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 ha differito al 31/05/2020 il termine per la deliberazione del bilancio;
- l'art. 107 del D.L. 17.03.2020, n. 18, così come modificato dalla legge di conversione 24.04.2020, n. 27 (pubblicata nel S.O. n. 16 della G.U. n. 110 del 29.04.2020), con cui si è differito, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il termine di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 al 31.07.2020;
- l'art. 106 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, così come modificato in sede di conversione con la Legge 17 luglio 2020, n. 77 (pubblicata nella G.U. Serie Generale n. 180 del 18.07.2020 – S.O. n. 25), al comma 3bis dispone lo slittamento del termine di approvazione del bilancio di previsione al 30.09.2020;

VISTO l'art. 3, comma 55, della legge 27.12.2007 n. 244, così come sostituito con l'art. 46 comma 2 del D.L. 25.06.2008 n. 112 convertito con L. 133/2008 il quale stabilisce che *“Gli Enti Locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla Legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. b) del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267”*;

VISTO l'art. 42, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 267/2000 per il quale l'organo consiliare ha competenza in materia di *“programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie”*;

ATTESO che, al fine di affidare incarichi di studio e di ricerca o consulenze occorre far riferimento, in base alla consolidata giurisprudenza e alle pronunce delle diverse sezioni regionali della Corte dei Conti, ai seguenti parametri:

- corrispondenza dell'oggetto della prestazione alle competenze dell'Ente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
- impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane interne all'Amministrazione;
- natura temporanea e altamente qualificata della prestazione;
- indicazione della durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

DATO ATTO che:

- per incarichi di studio deve intendersi quanto previsto dall'art. 5 D.P.R. n. 338/1994, ovvero incarichi che si concludono sempre con la consegna di una relazione scritta finale, nella quale si illustrano i risultati dello studio e le soluzioni proposte;

- gli incarichi di ricerca presuppongono una preventiva definizione del programma da parte dell'Amministrazione che ne fissa ambiti e limiti e a cui poi segue la ricerca da parte dell'incaricato esterno;
- le consulenze sono comprese nell'ambito dei contratti di prestazione d'opera intellettuale, ai sensi degli artt. 2229 – 2238 codice civile, e possono riguardare, così come da molteplici pronunce della magistratura contabile, in base alle previsioni normative vigenti:
 - studi e soluzioni di questioni inerenti all'attività dell'amministrazione committente;
 - prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressione di giudizi;
 - consulenze legali, al di fuori della rappresentanza processuale e del patrocinio dell'amministrazione;
 - studi per l'elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi;

Viceversa, non rientrano in tale fattispecie gli incarichi conferiti per gli adempimenti obbligatori per legge, poiché privi di qualsiasi facoltà discrezionale dell'Amministrazione, ed in particolare:

- le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati;
- la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'amministrazione;
- gli appalti e le "esternalizzazioni" di servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione.

VISTI, altresì:

- l'art. 3, comma 54 della Legge n. 244/2007, che dispone che le Pubbliche Amministrazioni *"...sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma, costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto"*;
- l'art. 3, comma 77 della Legge n. 244/2007, che aggiunge il comma 6-quater all'art. 7 del D.Lgs. 165/2001, secondo cui *"...i commi 6, 6bis e 6ter, non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all'art. 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144"*;
- l'art. 26 del D. Lgs. n. 33/2013, che stabilisce che le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della Legge 241/1990 i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati. Le stesse pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro. La pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario; la sua eventuale omissione o incompletezza è rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali, sotto la propria responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico;
- l'art. 7 comma 6 lett. c) del D.Lgs. 165/01, come modificato dall'art 1 comma 147 della L. 228/12, che così dispone: *"per le esigenze cui non possono far fronte con personale di servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con*

contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: (...) c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata: non è ammesso il rinnovo; l' eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezione, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamenti dell'incarico";

DATO ATTO che le amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso, sono tenute a pubblicare sul sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato e che, in caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto;

VISTO l'art. 6, comma 7, del D.L. n. 78/10 convertito nella Legge n. 122/10, che testualmente recita:

“Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati (nonché gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario), non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.....”;

VISTO l'art. 14 del D.L. n. 66/14 convertito nella Legge n. 89/14, che testualmente recita:

“1. Ad eccezione delle Università, degli istituti di formazione, degli enti di ricerca e degli enti del servizio sanitario nazionale, fermi restando i limiti derivanti dalle vigenti disposizioni e in particolare le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a decorrere dall'anno 2014, non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca quando la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi è superiore rispetto alla spesa per il personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico, come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,2 % per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,4 % per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.

2. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi da 6 a 6-quater dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e i limiti previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle Università, degli istituti di formazione, degli enti di ricerca e degli enti del servizio sanitario nazionale, a decorrere dall'anno 2014, non possono stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa quando la spesa complessiva per tali contratti è superiore rispetto alla spesa del personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico

come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,5 % per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,1 % per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.

4-ter. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, alle province e alle città metropolitane e ai comuni, è comunque concessa, in coerenza e secondo le modalità previste al comma 10 dell'articolo 8 e ai commi 5 e 12 dell'articolo 47, la facoltà di rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo”;

CONSIDERATO altresì che l'articolo 6 comma 7 della legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122 del decreto legge 31 maggio 2010, stabilisce che a decorrere dall'anno 2011 la spesa corrente annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009;

VALUTATO che l'attuale dotazione organica dell'Ente non prevede specifiche e specialistiche professionalità negli ambiti citati dal succitato programma e che quindi appare possibile e legittimo affidare eventuali incarichi di studio, ricerca ovvero consulenze in tali materie da parte della struttura burocratico - amministrativa dell'Ente;

ATTESO CHE:

- Con la deliberazione n. 6 del 15/02/2005 la Corte dei Conti ha definito il significato delle accezioni "incarico di ricerca, studio e consulenza" nel modo che segue:
 - a) incarichi di studio possono essere individuati con riferimento ai parametri indicati dal D.P.R. n. 338/1994 che, all'articolo 5, determina il contenuto dell'incarico nello svolgimento di un'attività di studio, nell'interesse dell'amministrazione. Requisito essenziale, per il corretto svolgimento di questo tipo d'incarichi, è la consegna di una relazione scritta finale, nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
 - b) incarichi di ricerca presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell'amministrazione (raccolta organica di materiale che consenta all'ente di reperire contenuti di conoscenza utili per la realizzazione di finalità istituzionali e che si concretizzi in un esito ben definito ovvero in una relazione scritta che evidenzi la raccolta di fonti reperite, ne fornisca una sistemazione organica e riassume le conclusioni dell'incarico fornendo un valore aggiunto rispetto alla semplice raccolta del materiale);
 - c) consulenze riguardano le richieste di pareri ad esperti (es.: prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressione di giudizi, consulenze legali al di fuori della rappresentanza processuale e del patrocinio dell'amministrazione, idonee ad orientare l'azione dell'Ente);
- La magistratura contabile ha altresì precisato che detti incarichi hanno per contenuto la prestazione d'opera intellettuale così come disciplinata dagli artt. 2229 - 2238 del c.c. e che, al fine di valutare se un incarico rientri o meno in una delle categorie sopra descritte, occorre avere riguardo non tanto alla sua qualificazione formale, quanto al contenuto dell'atto di conferimento e, dunque, alla prestazione sostanziale sottostante;
- Non rientrano dunque nella previsione normativa di che trattasi gli incarichi per prestazioni di servizi e quelli obbligatori per disposizione di legge, mentre ricadono nei soli vincoli di cui all'art. 3, comma 55, della Legge Finanziaria n. 244 del 24/12/2007 gli incarichi di collaborazione occasionale autonoma agli uffici comunali non ricadenti nelle tipologie dello “studio”, della “ricerca” e della “consulenza” come sopra intese;

- Ulteriori successivi pareri resi dalla magistratura contabile in seguito a richieste di altri enti locali – cfr. per esempio C. Conti Lombardia, n. 68/2011/PAR e C. Conti Puglia, n. 131/PAR/2014 – hanno ulteriormente chiarito la portata e i limiti delle previsioni normative più recenti sopra riportate in merito ai limiti massimi di spesa e ai conseguenti vincoli di bilancio in materia di spese per incarichi di ricerca, studio e consulenza;

PRESO ATTO che:

- I Responsabili dei Servizi comunali non hanno comunicato la necessità di fare ricorso a professionalità esterne all'Amministrazione per affidare incarichi di studio, di ricerca e di consulenza, e neppure per stipulare contratti di collaborazione autonoma con oggetto diverso dalle attività istituzionali stabilite dalla legge;

RITENUTO dunque che:

- Non si rileva l'esigenza di procedere, per l'anno 2020, all'affidamento di incarichi di studio, di ricerca e di consulenza, né alla stipulazione di altri contratti di collaborazione autonoma con oggetto diverso dalle attività istituzionali stabilite dalla legge;

PRESO ATTO ALTRESI' che:

- L'affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle disposizioni così emanate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 56, legge n. 244/2007;

ACQUISITI il preventivo parere in ordine alla sola regolarità tecnica e amministrativa del Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 2000;

DATO ATTO che non è dovuto parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, T.U.E.L. - D.Lgs. n. 267/2000, in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000

VISTI E RICHIAMATI:

- lo Statuto Comunale,
- il Regolamento di Contabilità;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il D.lgs n. 267/2000;
- il D.lgs n. 118/2011;

Con votazione palese ed unanime, espressa nei modi di legge

DELIBERA

1. **Di dare atto** dell'esito negativo circa l'apposito programma di stipulazione dei contratti di collaborazione autonoma per l'anno 2020, in quanto non si rileva l'esigenza di procedere ad alcuna stipulazione di contratti di incarico professionale o rivolti a dipendenti di altre pubbliche amministrazioni riconducibili a tali tipologie, dando atto che lo stesso potrebbe subire modifiche qualora, per effetto di sopravvenute ed accertate

esigenze, l'Ente dovesse necessitare di ulteriori attività rispetto a quelle inizialmente individuate;

2. **Di disporre** la pubblicazione del presente atto sull'albo pretorio on line, sul sito istituzionale dell'Ente, nonché nell'apposita sezione di "*Amministrazione Trasparente*".





Successivamente

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

stante l'urgenza determinata dall'esigenza di adottare il presente provvedimento entro il termine di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022, del 30.09.2020

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Parere di regolarità tecnica	Letto, approvato e sottoscritto	Letto, approvato e sottoscritto
<p> Sulla presente deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D. Lgs. 267/2000, parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa</p> <p> FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE. Il Segretario Comunale F.to <i>Dott.ssa Assunta Maria Neri</i></p>	<p>LA COMMISSIONE STRAORDINARIA</p> <p>F.to Dott. <i>Samuele DE LUCIA</i></p> <p>F.to Dott.ssa <i>Alfonsa CALIO'</i></p> <p>F.to Dott. <i>Sergio RAIMONDO</i></p>	<p>IL SEGRETARIO F.to <i>Dott.ssa Assunta Maria Neri</i></p>
Parere di regolarità contabile	Certificato di Pubblicazione	Certificato di Esecutività
<p> La presente deliberazione non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.</p> <p>Sulla presente deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D. Lgs. 267/2000, parere di regolarità contabile</p> <p>FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE</p> <p>Sulla presente deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D. Lgs. 267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151 comma 4 D. Lgs. 267/2000).</p> <p>Il Responsabile del Settore Finanziario F.to <i>Dott. Giovanni Ciccone</i></p>	<p>Prot. n. 6761 del 30.10.2020</p> <p>Della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 c. 1 D. Lgs. 267/2000.</p> <p>Il Segretario F.to <i>Dott.ssa Assunta Maria Neri</i></p>	<p>La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio del Comune, senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di illegittimità, ai sensi dell'art.127 del D.lgs 267/2000, per cui la stessa è divenuta esecutiva in data _____ (art. 134 comma 3 del D. Lgs. 267/2000).</p> <p> La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ed è pertanto esecutiva dal 15/09/2020 (art. 134 comma 4 D. Lgs 267/2000).</p> <p>Il Segretario F.to <i>Dott.ssa Assunta Maria Neri</i></p>